



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Prot.

15132

Ord.

44

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2021, ai sensi della L.353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019.

IL SINDACO

nella qualità di Autorità di Protezione Civile

Vista la Legge Regione Puglia n.38 del 12.12.2016 avente ad oggetto: “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia” che ha la finalità di prevenire e contrastare l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n.115 del 21.04.2021 avente ad oggetto: “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2021, ai sensi della Legge n.353/2000, della L.R. n.38/2016 e della L.R. n.53/2019” che ha posto in vigore, per il periodo intercorrente tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre 2021, lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 01 Giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 Settembre;

Viste ed applicate le norme del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, in particolare l'Art.7 bis e l'Art. 50;

Considerata la necessità di emanare provvedimenti per evitare l'insorgenza e la propagazione degli incendi boschivi durante la stagione estiva, che possano arrecare danni gravi a persone, animali e cose con conseguenze pericolose per la sicurezza dell'ordine pubblico;

ORDINA

- A chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, di darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;
- Che gli interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio comunale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n.38 del 12.12.2016 nonché delle Linee Guida riportate nel Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente;
- Al personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessi alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

PONE TASSATIVAMENTE I SGUENTI DIVIETI

Ad integrazione delle norme contenute nel RD n.3267 del 30.12.1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'Art.3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree dell'agro comunale a rischio di incendio boschivo (Art.2 della Legge n.353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:

- a. Accendere fuochi di ogni genere;
- b. Far brillare mine o usare esplosivi;
- c. Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare i metalli;
- d. Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braccie;
- e. Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f. Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g. Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h. Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i. Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate da servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j. Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

AVVERTE

- Che nelle zone ad alta densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), il Comune può autorizzare nei pressi delle aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili, attrezzature idonee quali estintori, cisterne d'acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi d'incendio. Il Comune comunicherà alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo;
- Ai sensi della L.R. n.18/2000, Art.16 e della L.R. n.53/2019, Art.6, i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, per le proprie competenze. Questa Amministrazione Comunale, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, potrà avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni nei termini di cui all'Art.16 della Legge Regionale n.18 del 30.11.2000 ed ai sensi dell'Art.16 della Legge Regionale n.53 del 12.12.2019, dandone tempestiva ed esauriente

comunicazione alla Sezione Protezione Civile Regionale. Il Comune comunicherà tempestivamente, alla Sezione predetta, qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'AIB 2021, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato dal Piano di Emergenza Comunale.

ed AVVERTE, altresì,

- Che le trasgressioni ai divieti previsti dall'Art.2 del Decreto del Presidente della Regione Puglia n.115 del 21.04.2021, saranno punite a norma dell'Art.10 commi 6-7-8 della Legge n.353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14;
- Che alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'Art.3 del Decreto del Presidente della Regione Puglia n.115 del 21.04.2021 si applicano le sanzioni previste dall'Art.12 della L.R. n.38 del 12.12.2016;
- Che ogni altra inosservanza alle disposizioni del predetto Decreto, sarà punita a norma dell'Art.10 della Legge n.353/2000.

Il Comando Unità Forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale Regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del predetto Decreto del Presidente della Regione Puglia n.115 del 21.04.2021 e della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di 30 gg. a far data da oggi;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.canosa.bt.it;

Il presente atto viene, altresì, inviato via PEC a:

- Comando Polizia Municipale Canosa di Puglia (PEC poliziamunicipale@pec.comune.canosa.bt.it)
- SUAP Canosa di Puglia (PEC suap@pec.comune.canosa.bt.it)
- Comando Stazione Carabinieri – Canosa di Puglia (PEC tba29719@pec.carabinieri.it)
- Commissariato di P.S. – Canosa di Puglia (PEC comm.canosadipuglia.ba@pecps.poliziadistato.it)
- Responsabile Servizio Igiene Pubblica ASL BAT – Canosa di Puglia (PEC dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it)
- Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale Puglia (PEC coord.puglia@pec.corpoforestale.it)
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari (PEC com.bari@cert.vigilfuoco.it)
- Prefettura della Provincia di Barletta-Andria-Trani (PEC protocollo.prefbt@pec.interno.it)
- Provincia BAT – Settore Polizia Provinciale e Protezione Civile (PEC ambiente.energia@cert.provincia.bt.it; polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it)
- Regione Puglia – Presidenza della Giunta Regionale - Sezione Protezione Civile (PEC servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it)

E' ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs. n.104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n.1199 del 24/11/1971 e s.m.i.).

Dalla Residenza municipale, 24 MAG. 2021

Responsabile Servizio SUAP Ambiente Sport
Arch. Letizia Rita Lucente

Dirigente III Settore
Ing. Riccardo Miracapillo

IL SINDACO
Avv. Roberto Morra